



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Settore Ambiente ed Agricoltura

AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Autorizzazione n.203 del 16/07/10

Protocollo n. 30611 del 16/07/2010

Raccolta Generale n. 1888/2010 del 16/07/10

Fascicolo n. 9.11/2010/47

Oggetto: ECOEUROPE S.r.l., con sede legale nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), Via Dante n 70. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Caponago (MB), Via Via della Meccanica n. 15, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI SETTORE
AMBIENTE ED AGRICOLTURA

Visti:

- la Legge 146/2004 dell'11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la nuova Provincia di Monza e Brianza;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 11/02/2005 n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7/08/1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 19 e.107;
- gli artt. 28 e 30 dello Statuto della Provincia di Monza e Brianza in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;




regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Monza e Brianza, approvato con deliberazione di Giunta n. 62 del 31.03.2010, in particolare l'art. 9 (i dirigenti), comma 1 lett. C);

chiamati:

- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/53/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001";
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 12 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";
- la D.G.R. n.7/10161 del 6 agosto 2002 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 19461: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Premesso che:

- l'impresa ECOEUROPE S.r.l. (C.F. n.03705380966), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Via Dante n. 70, ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, acquisita agli atti della Provincia di Milano in data 15.07.2009, con prot. gen. n. 163565, volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Caponago (MB), Via della Meccanica n. 15, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;



a seguito della suddetta richiesta, l'impresa ECOEUROPE S.r.l. ha attivato con nota del 07.07.2009, presso i competenti uffici della Provincia di Milano, la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- la relazione tecnica d'istruttoria del 08.10.2009, rilasciata dalla Provincia di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche, relativa alla sopracitata verifica di assoggettabilità a V.I.A., evidenzia che *"per la realizzazione del progetto e per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto non è necessario l'espletamento della procedura di V.I.A. regionale"*;
- in data 29.10.2009 è stata convocata dall'Amministrazione provinciale di Milano una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- nella citata Conferenza di Servizi, come da verbale agli atti, sono stati espressi i pareri di seguito riportati:
Provincia di Milano: ha richiesto documentazione integrativa;
Comune di Caponago: *"esprime, con nota del 14.10.2009, parere favorevole a condizione che:*
 - *per i rifiuti accatastati all'esterno venga evitato il diffondersi di polveri nell'atmosfera in particolare nelle giornate ventose. Occorre pertanto che gli stessi siano opportunamente coperti con teli impermeabili;*
 - *i rifiuti posti all'aperto dovranno essere collocati su area pavimentata e impermeabile dotata di raccolta delle acque reflue e smaltite in pubblica fognatura previa predisposizione di pozzetto disoleatore e pozzetto di prelievo"*;ASL Milano 2: *"esprime parere favorevole con prescrizioni con nota del 17.08.2009"*;
PARERE CONFERENZA: *"la conferenza si conclude con l'acquisizione del parere favorevole del Comune di Caponago, dell'ASL e la richiesta di integrazione della documentazione da parte della Provincia di Milano, che dovrà essere presentata entro 30 giorni. Una volta acquisita la documentazione integrativa richiesta ed il parere ARPA gli uffici procederanno con il rilascio dell'autorizzazione"*;
- con nota pervenuta presso la Provincia di Milano, il 26.11.2009 prot. gen. n. 255008, l'impresa ECOEUROPE S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota pervenuta presso la Provincia di Milano, il 02.12.2009 prot. gen. n. 268429, l'impresa ECOEUROPE S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota del 18.12.2009, acquisita dalla Provincia di Milano in data 05.01.2010 con prot. gen. n. 1061, ARPA ha richiesto alla ditta documentazione integrativa;
- con nota pervenuta presso la Provincia di Milano, il 08.01.2010 prot. gen. n. 3131, l'impresa ECOEUROPE S.r.l. ha trasmesso la sopra richiesta documentazione integrativa;
- con nota del 13.01.2010, acquisita dalla Provincia di Milano in data 20.01.2010 con prot. gen. n. 12651, ARPA ha confermato la richiesta di informazioni integrative di cui alla sopracitata nota del 18.12.2009;
- con nota del 29.01.2010, acquisita agli atti della Provincia di Milano in data 04.02.2010 con prot. gen. n. 26604, ARPA ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - 1) *prima di iniziare l'attività, la ditta dovrà avere ottenuto l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per le attività previste) e dovrà, inoltre, essere in regola con la normativa di Prevenzione Incendi;*
 - 2) *eseguire il controllo radiometrico sui rifiuti metallici in ingresso;*



- 3) divieto di conferimento, in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, con scarico a terra dei rifiuti e selezione degli stessi, nell'area all'aperto. Nel caso di versamenti accidentali di liquidi inquinanti che interessano la fognatura interna, la ditta dovrà provvedere alla rapida pulizia e verifica del contenuto della vasca di prima pioggia;
- 4) escludere il rifiuto CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;
- 5) le materie prime secondarie di materiali metallici prodotte dovranno rispettare le condizioni descritte nei punti corrispondenti dell'allegato 1 suballegato 1 del D. M.5 febbraio 1998 e successive integrazioni. I contenuti di idrocarburi dovrà comunque anche essere inferiore a quello previsto dall'art. 6 quater della Legge 13/2009 secondo il quale i rifiuti contenenti idrocarburi sono classificati pericolosi;
- 6) evitare il sollevamento di polvere dalle lavorazioni e stoccaggi all'aperto;
- 7) escludere il rifiuto CER 19 12 12 proveniente da selezione rifiuti urbani non differenziati;
- 8) i rifiuti CER: 03 01 05, 12 01 02 e 12 01 04, allo stato fisico polverulento, non potranno essere sottoposti a nessun trattamento e solamente depositati in contenitori chiusi o al coperto al riparo dal vento;
- 9) dotarsi di materiale assorbente e contenitore chiudibile per il confinamento, in situazioni di emergenza, di frazioni di rifiuti indesiderate, maleodoranti, polverose e percolanti, eventualmente ritrovate nei carichi in entrata;
- 10) escludere i rifiuti CER 19 12 04, 19 12 08, 19 12 09 e 19 12 12 dai quali non è prevista la produzione di materie secondarie;
- 11) i CER 16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36, riconducibili a Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in ingresso all'impianto, devono essere controllati per verificare che non contengano almeno i seguenti componenti: batterie, componenti mercurio, circuiti stampati > di 10 cm², plastica con ritardanti di fiamma bromurati, schermi LCD > 100 cm², tubi catodici e condensatori. Anche gli schermi al plasma dovranno essere considerati rifiuti pericolosi qualora la ditta non fornisca documentazione tecnica attestante la non pericolosità di tali apparecchi;
- 12) i rifiuti con CER 20 xx xx sono, per definizione, rifiuti urbani e pertanto gestiti in regime di privativa dai Comuni, la ditta potrà gestirli a condizione di avere stipulato specifici contratti con i Comuni.

- con nota del 16.04.2010, acquisita agli atti della Provincia di Milano in data 23.04.2010 con prot. gen. n. 82810 e trasmessa successivamente alla Provincia di Monza e Brianza in data 28.04.2010 (prot. n. 18584 del 05.05.2010) ARPA U.O. Agenti Fisici ha espresso parere favorevole "relativo a previsto impatto acustico di cui alla D.G.R. 8313/02" (valutazione di impatto e clima acustico);
- con nota del 29.04.2010, acquisita dalla Provincia di Monza e Brianza in data 04.05.2010 con prot. n. 18413, l'impresa ECOEUROPE S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;
- l'impresa ECOEUROPE S.r.l. ha dichiarato l'avvio al recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto relativamente all'operazione di messa in riserva, ai fini della riduzione della garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, così come si evince dalla relazione tecnica allegata all'istanza del 15.07.2009;

Richiamata la relazione tecnica redatta dal funzionario p.i. Massimo Caccia in data 21.05.2010, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato "A";

Preso atto che:

- l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta fino al 08.02.2010 dagli uffici della Provincia di Milano si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate nell' "Allegato A" sopra richiamato;

- le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato "A";

Ritenuto di:

- autorizzare la realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Caponago (MB), Via della Meccanica n. 15, nonché di autorizzare l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dall'attività da effettuare presso il medesimo impianto, così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta alla Provincia di Milano in data 15.07.2009, con prot. gen. n. 163565, dall'impresa ECOEUROPE S.r.l., sulla base della summenzionata documentazione inviata dall'impresa medesima, del parere favorevole con prescrizioni di ARPA espresso con nota del 29.01.2010, acquisita dalla Provincia di Milano in data 04.02.2010 con prot. gen. n. 26604, nonché del parere favorevole condizionato espresso dal Comune di Caponago con nota 15.10.2009, acquisita dalla Provincia di Milano in data 20.10.2009 con prot. gen. n. 227665; del parere favorevole con prescrizioni trasmesso da ASL con nota del 17.08.2009, acquisito dalla Provincia di Milano il 24.08.2009 con prot. gen. n. 188969, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato "B", e della relazione tecnica redatta dal funzionario p.i. Massimo Gaccia del 21.05.2010; che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale "Allegato A";
- determinare, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa ECOEUROPE S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e Brianza in € 62.172,21.= (= sessantaduemilacentosettantadue/21) così come di seguito specificato:

Messa in riserva (R13) di 720 mc di rifiuti speciali non pericolosi	pari ad € 12.716,64(*)
Messa in riserva (R13) e/o Deposito preliminare (D15) di 40 mc di rifiuti speciali non pericolosi	pari a € 7.064,8
Trattamento (R3, R4 e R5) di 27.300 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi	pari ad € 42.390,77
Totale	€ 62.172,21

(*) Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

- determinare l'importo in € 950,00.= per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 33/09 del 23.12.2009; l'importo dovrà essere versato sul c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT27 1030 6920 4071 0000 0300 013 Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Monza - 2631, Piazza Trento e Trieste n. 10, o sul c/c postale n. 2597559 intestato a "Provincia di Monza e Brianza - Proventi oneri materia rifiuti";

Dato atto che:

- l'intero fascicolo così come trattato è stato trasmesso dalla Provincia di Milano in data 08.02.2010 e acquisito dalla scrivente Provincia in data 09.02.2010 con prot. n. 5623 per subentrata competenza;
- il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Ambiente ed Agricoltura Arch. Fabio Lopez Nunes, come da decreto di nomina del 31.03.2010 agli atti provinciali n. 13661/4.3/2010/84 di durata triennale;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Verificata la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'impresa ECOEUROPE S.r.l. (C.F. n.03705380966), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Via Dante n. 70, a realizzare l'impianto di smaltimento e recupero rifiuti da ubicare nel Comune di Caponago (MB), Via della Meccanica n. 15, nonché ad esercitare le operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dall'attività da effettuare presso il medesimo impianto.

Tale autorizzazione viene rilasciata così come richiesto dall'impresa con la sopracitata istanza, sulla base:

- della summenzionata documentazione inviata dall'impresa medesima;
- del parere favorevole di ARPA espresso con nota del 29.01.2010, acquisita dalla Provincia di Milano in data 04.02.2010 con prot. gen. n.26604 con le seguenti prescrizioni:

- 1) prima di iniziare l'attività, la ditta dovrà avere ottenuto l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per le attività previste) e dovrà, inoltre, essere in regola con la normativa di Prevenzione Incendi;
- 2) eseguire il controllo radiometrico sui rifiuti metallici in ingresso;
- 3) divieto di conferimento, in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, con scarico a terra dei rifiuti e selezione degli stessi, nell'area all'aperto. Nel caso di versamenti accidentali di liquidi inquinanti che interessano la fognatura interna, la ditta dovrà provvedere alla rapida pulizia e verifica del contenuto della vasca di prima pioggia;
- 4) escludere il rifiuto CER 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati;
- 5) le materie prime secondarie di materiali metallici prodotte dovranno rispettare le condizioni descritte nei punti corrispondenti dell'allegato 1 suballegato 1 del D. M.5 febbraio 1998 e successive integrazioni. I contenuti di idrocarburi dovrà comunque anche essere inferiore a quello previsto dall'art. 6 quater della Legge 13/2009 secondo il quale i rifiuti contenenti idrocarburi sono classificati pericolosi;
- 6) evitare il sollevamento di polvere dalle lavorazioni e stoccaggi all'aperto;
- 7) escludere il rifiuto CER 19 12 12 proveniente da selezione rifiuti urbani non differenziati;
- 8) i rifiuti CER: 03 01 05, 12 01 02 e 12 01 04, allo stato fisico polverulento, non potranno essere sottoposti a nessun trattamento e solamente depositati in contenitori chiusi o al coperto al riparo dal vento;
- 9) dotarsi di materiale assorbente e contenitore chiudibile per il confinamento, in situazioni di emergenza, di frazioni di rifiuti indesiderate, maleodoranti, polverose e percolanti, eventualmente ritrovate nei carichi in entrata;
- 10) escludere i rifiuti CER 19 12 04, 19 12 08, 19 12 09 e 19 12 12 dai quali non è prevista la produzione di materie secondarie;
- 11) i CER 16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36, riconducibili a Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in ingresso all'impianto, devono essere controllati per verificare che non contengano almeno i seguenti componenti: batterie, componenti mercurio, circuiti stampati > di 10 cm², plastica con ritardanti di fiamma bromurati, schermi LCD > 100 cm², tubi catodici e condensatori. Anche gli schermi al plasma dovranno essere considerati rifiuti pericolosi qualora la ditta non fornisca documentazione tecnica attestante la non pericolosità di tali apparecchi;
- 12) i rifiuti con CER 20 xx xx sono, per definizione, rifiuti urbani e pertanto gestiti in regime di privativa dai Comuni, la ditta potrà gestirli a condizione di avere stipulato specifici contratti con i Comuni.



il parere favorevole espresso dal Comune di Caponago con nota 15.10.2009, acquisita dalla Provincia di Milano in data 20.10.2009 con prot. gen. n. 227665 alle seguenti condizioni:

a) per i rifiuti accatastati all'esterno venga evitato il diffondersi di polveri nell'atmosfera in particolare nelle giornate ventose. Occorre pertanto che gli stessi siano opportunamente coperti con teli impermeabili;

b) i rifiuti posti all'aperto dovranno essere collocati su area pavimentata e impermeabile dotata di raccolta delle acque reflue e smaltite in pubblica fognatura previa predisposizione di pozzetto disoleatore e pozzetto di prelievo;

- del parere favorevole con prescrizioni trasmesso da ASL con nota del 17.08.2009, acquisito dalla Provincia di Milano il 24.08.2009 con prot. gen. n. 188969, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato "B".

L'impresa autorizzata deve rispettare le condizioni e le prescrizioni di cui alla relazione tecnica redatta dal funzionario p.i. Massimo Caccia del 21.05.2010, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale "Allegato A", nonché alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. L'impresa ECOEUROPE S.r.l. deve rispettare la superficie, i mappali, le operazioni, le aree, i quantitativi e i codici CER, come di seguito riportati:

Superficie: 2.630 mq;

Mappali: n. 40 del Foglio 9 del NTCR del Comune di Caponago;

Operazioni: -Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

-Cernita e Recupero (R3, R4 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

-Messa in riserva (R13) e /o Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività;

Aree: suddivisione delle aree funzionali previste nella "Planimetria Generale - Tav. 01 bis, datata 17.11.09";

Quantitativi:

• **Quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi:**

▪ Messa in riserva (R13): 720 mc;

▪ Messa in riserva (R13) e/o Deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti dall'attività: 40 mc;

• **Quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R3, R4, R5):**

27.300 t/anno, pari a 120 t/die;

Codici CER: esclusivamente quelli riportati al punto 1.9 dell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. L'impresa ECOEUROPE S.r.l. è autorizzata ad utilizzare i seguenti macchinari:

- una spelacavi;

- una cesoia;

- una sega;

- attrezzi da officina;

- una pressa mobile per la compattazione dei rifiuti/materiali metallici;

3. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa e pertanto avrà scadenza il 16.07.2020; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;

4. il presente provvedimento decade automaticamente qualora la ditta autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;



Il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, che la società in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Monza e Brianza l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;

6. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Monza e Brianza a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

8. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'ASL e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

9. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

10. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

11. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa autorizzata deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e Brianza è determinato in € 62.172,21.= come sopra specificato;

12. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 5;

13. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di € 950,00.= per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 33/09 del 23.12.2009; l'importo dovrà essere versato sul c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT27 1030 6920 4071 0000 0300 013 Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Monza - 2631, Piazza Trento e Trieste n. 10, o sul c/c postale n. 2597559 intestato a "Provincia di Monza e Brianza - Proventi oneri materia rifiuti";

14. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla ditta interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 13;

15. la presente autorizzazione viene notificata all'impresa ECOEUROPE S.r.l., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Via Dante n. 70, e copia della stessa verrà trasmessa, a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Caponago, A.R.P.A. ed A.S.L. competenti per territorio;



da atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Monza, 16.07.2010

La presente disposizione è stata inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Arch. Fabio Lopez Nunes)



Monza, 21 Maggio 2010

ALLEGATO A

Ditta: ECOEUROPE S.r.l.
Sede legale : Sesto San Giovanni (MI), via Dante 70
Sede impianto : CAPONAGO (MB), VIA DELLA MECCANICA 15.

Visto
Il Direttore Settore
Ambiente ed Agricoltura
(Fabio Lopez Nunes)

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di 2630 mq, censita al NTCR del Comune di CAPONAGO al foglio 9 mappale 40 ed è di proprietà di ECOEUROPE S.r.l.;
- 1.2 La suddetta area ricade in zona "AREA A PREVALENTE USO PRODUTTIVO", così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di CAPONAGO;
- 1.3 L'area in esame non è/è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.L.vo 42/2004, D.Lgs. 152/06. (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), così come rilevato dal certificato rilasciato dal Comune di CAPONAGO;
- 1.4 Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - cernita e recupero (R3, R4 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività.
- 1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (rif. "Planimetria Generale - Tav. 01 bis, datata 17/11/09"):

AREE	Funzione e superfici stimate
AREA 1	Aree di esercizio attività di recupero - ca. 230 mq - (parte all'aperto e parte al coperto)
AREA 2	Messa in riserva R13 rifiuti misti (100 mq)
AREA 3	Messa in riserva R13 rifiuti metalli non ferrosi (30 mq)
AREA 3 bis	Messa in riserva R13 rifiuti metalli non ferrosi (16 mq)
AREA 4	Messa in riserva R13 rifiuti di carta (30 mq)
AREA 5	Messa in riserva R13 rifiuti di plastica (30 mq)
AREA 6	Rifiuti prodotti dall'attività in R13 e/o D15 (30 mq)
AREA 7	Messa in riserva R13 rifiuti di cavi elettrici alluminio e rame - (20 mq)
AREE 8	Aree di deposito m.p.s. materie prime secondarie - ca. 100 m ² (parte all'aperto e parte al coperto)
AREA 9	Messa in riserva R13 rifiuti RAEE - (16 mq)
AREA 10	Messa in riserva R13 rifiuti metalli ferrosi (100 mq)
AREA 11	Messa in riserva R13 rifiuti di legno - (30 mq)
AREA 12	Messa in riserva R13 rifiuti di demolizione - (50 mq)
AREA 13	Aree di conferimento rifiuti ca. 100 mq (parte all'aperto e parte al coperto)

I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

Area 2: 300 mc (300 t)

Area 3: 40 mc (32 t)

Area 3bis : 10 mc (15 t)

Area 4: 30 mc (15 t)

Area 5: 30 mc (16 t)

Area 6: 40 mc (32 t)

Area 7: 20 mc (20 t)

Area 9: 20 mc (20 t)

Area 10: 160 mc (250 t)

Area 11: 30 mc (24 t)

Area 12: 80 mc (120 t)

1.7 I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali (non) pericolosi da autorizzare sono i seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi: 720 mc (812 t);

- Messa in riserva e/o deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività: 40 mc (32 t)

1.8 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R3, R4 e R5) è pari a 27.300 t/anno e ca. 120 t/die;

1.9 I tipi di rifiuti sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.	Denominazione	Stato fisico	R13	R3	R4	R5
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Solido	x	x		
030101	scarti di corteccia e sughero	Solido	x	x		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	Solido	x	x		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	Solido	x			x
110501	zinco solido	Solido	x		x	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	Solido	x		x	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	Solido	x		x	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Solido	x		x	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	Solido	x		x	
120199	rifiuti non specificati altrimenti riferito a bave, lamierino, lastre, lattoname	Solido	x		x	
150101	imballaggi in carta e cartone	Solido	x	x		
150102	imballaggi in plastica	Solido	x	x		
150103	imballaggi in legno	Solido	x	x		
150104	imballaggi metallici	Solido	x		x	
150105	Imballaggi in materiali compositi	Solido	x	x	x	x
150106	Imballaggi in materiali misti	Solido	x	x	x	x

R.	Denominazione	Stato fisico	R13	R3	R4	R5
150107	Imballaggi in vetro	Solido	x			x
150109	Imballaggi in materia tessile	Solido	x	x		
160103	pneumatici fuori uso	Solido	x	x		
160116	serbatoi per gas liquido	Solido	x		x	
160117	metalli ferrosi	Solido	x			
160118	metalli non ferrosi	Solido	x		x	
160119	Plastica	Solido	x	x		
160120	Vetro	Solido	x			x
160122	componenti non specificati altrimenti	Solido	x	x	x	x
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Solido	x	x		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Solido	x			
170101	Cemento	Solido	x			x
170102	Mattoni	Solido	x			x
170103	mattonelle e ceramiche	Solido	x			x
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	Solido	x			x
170201	Legno	Solido	x	x		
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	Solido	x			x
170401	rame, bronzo, ottone	Solido	x		x	
170402	Alluminio	Solido	x		x	
170403	Piombo	Solido	x		x	
170404	Zinco	Solido	x		x	
170405	ferro e acciaio	Solido	x		x	
170406	Stagno	Solido	x		x	
170407	metalli misti	Solido	x		x	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	Solido	x			
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Solido	x			x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Solido	x			x
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Solido	x		x	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	Solido	x		x	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	Solido	x		x	

C.E.R.	Denominazione	Stato fisico	R13	R3	R4	R5
191201	carta e cartone	Solido	x	x		
191202	metalli ferrosi	Solido	x		x	
191203	metalli non ferrosi	Solido	x		x	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Solido	x	x		
200101	carta e cartone	Solido	x	x		
200102	Vetro	Solido	x			x
200110	Abbigliamento	Solido	x	x		
200111	prodotti tessili	Solido	x	x		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20.01 23 e 20 01 35	Solido	x			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Solido	x	x		
200139	Plastica	Solido	x	x		
200140	Metallo	Solido	x		x	
200307	Rifiuti ingombranti	Solido	x	x	x	x

I codici e le operazioni non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

1.10 I rifiuti speciali prodotti dall'attività sono i seguenti:

C.E.R.	Denominazione	Stato fisico	R13	D15
170201	Legno	Solido	X	
170202	Vetro	Solido	X	
170203	Plastica	Solido	X	
170401	Rame, bronzo, ottone	Solido	X	
170402	Alluminio	Solido	X	
170403	Piombo	Solido	X	
170404	Zinco	Solido	X	
170405	Ferro e acciaio	Solido	X	
170406	Stagno	Solido	X	
170407	metalli misti	Solido	X	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Solido	X	
191201	Carta e cartone	Solido	X	
191202	Metalli ferrosi	Solido	X	
191203	metalli non ferrosi	Solido	X	
191204	plastica e gomma	Solido	X	
191205	Vetro	Solido	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Solido	X	

R.	Denominazione	Stato fisico	R13	D15
191208	prodotti tessili	Solido	X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Solido	X	X
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	Solido	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Solido	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	Solido	X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Solido	X	X

1.11 Breve descrizione dei rifiuti

L'attività di ECOEUROPE s.r.l. consiste nello stoccaggio (operazione R13) e cernita di rifiuti non pericolosi, ed è finalizzata principalmente al recupero di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e alla successiva vendita di questi materiali recuperati sottoforma di materia prima secondaria.

Le ulteriori tipologie di rifiuti che l'azienda intende ritirare vengono poste in massa in riserva R13, sottoposte ad eventuali operazioni di selezione e cernita se i rifiuti ritirati sono misti - operazioni R3, R4 e R5 - e fuoriescono dall'insediamento, sempre come rifiuti.

Gli stoccaggi dei rifiuti ritirati verranno effettuati sia al coperto sotto capannoni che all'esterno all'aperto in cumuli e/o container su superficie cementata con sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche

Sul piazzale verranno depositati in cumuli solo materiali che non presentano sversamenti di alcun genere.

Per la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'insediamento si utilizzano mezzi meccanici quali pale meccaniche, carrelli, ragno semovente.

La Ditta utilizzerà inoltre i seguenti macchinari: una spelacavi, una cesoia, una sega, attrezzi d'officina ed una pressa mobile per la compattazione dei rifiuti/materiali metallici.

2 - PRESCRIZIONI

- 2.1 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.2 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.3 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.4 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori,
 - o senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.5 Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;

Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

- 2.7 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.8 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.9 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.10 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.11 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.Lvo 230/95 e s.m.i.;
- 2.12 I rifiuti RAEE devono rispettare quanto previsto dal D. Lvo n° 151 del 25 luglio 2005;
- 2.13 Per i RAEE così come definiti dal D.Lvo n° 151/2005 la Ditta può effettuare solo le operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13);
- 2.14 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 181-bis del D.Lvo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- 2.15 Nei casi non contemplati nella precedente prescrizione, i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, devono presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.16 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.17 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.18 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.19 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.20 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.21 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.22 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.23 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

Prescrizioni ARPA

- 2.24 Prima di iniziare l'attività, la Ditta dovrà avere ottenuto l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per le attività previste) e dovrà inoltre essere in regola con la normativa di Prevenzione Incendi.
- 2.25 Divieto di conferimento, in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, con scarico a terra dei rifiuti e selezione degli stessi, nell'area all'aperto. Nel caso di versamenti accidentali di liquidi inquinanti che interessano la fognatura interna, la Ditta dovrà provvedere alla rapida pulizia e verifica del contenuto della vasca di prima pioggia;
- 2.26 Eseguire il controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso;
- 2.27 Escludere il rifiuto CER 200301 rifiuti urbani non differenziati;
- 2.28 Le materie prime seconde di materiali metallici prodotti dovranno rispettare le condizioni descritte nei punti corrispondenti dell'allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Il contenuto di idrocarburi dovrà comunque anche essere inferiore a quello previsto dall'art.6 quater della Legge 13/2009 secondo il quale i rifiuti contenenti idrocarburi sono classificati pericolosi;
- 2.29 Evitare il sollevamento di polvere dalle lavorazioni e stoccaggi all'aperto;
- 2.30 Escludere il rifiuto 191212 proveniente da selezioni di rifiuti urbani non differenziati;
- 2.31 I rifiuti CER: 030105, 120102 e 120104, allo stato fisico polverulento, non potranno essere sottoposti a nessun trattamento e solamente depositati in contenitori chiusi o al coperto al riparo del vento;
- 2.32 Dotarsi di materiale assorbente e contenitore chiudibile per il confinamento, in situazioni di emergenza, di frazioni di rifiuti indesiderate, maleodoranti, polverose o percolanti, eventualmente ritrovate nei carichi in entrata;
- 2.33 Escludere i rifiuti CER 191204, 191208, 191209 e 191212 dai quali non è prevista la produzione di materie prime seconde;
- 2.34 I CER 160214, 160216 e 200136, riconducibili ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche, in ingresso all'impianto, devono essere controllati per verificare che non contengano almeno i seguenti componenti: batterie, componenti contenenti mercurio, circuiti stampati > di 10 cm², plastica con ritardanti di fiamma bromurati, schermi LCD > 100 cm², tubi catodici e condensatori. Anche gli schermi al plasma dovranno essere considerati rifiuti pericolosi qualora la Ditta non fornisca documentazione tecnica attestante la pericolosità degli stessi.

Prescrizioni ASL

- 2.35 La Ditta deve rispettare le prescrizioni indicate nella nota ASL Milano 2 del 17/08/09.

PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il Funzionario Tecnico
p.i. Massimo Caccia



Responsabile del Procedimento: Arch. Fabio Lopez Nunes
Pratica trattata da: p.i. Massimo Caccia